



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

IN MATERIA DI NOTIZIA DI REATO VALUTAZIONE E ISCRIZIONE NEI REGISTRI

1. Premessa.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n.150 (cosiddetta "Riforma Cartabia") interviene anche in materia di notizia di reato, innovando l'art.335 c.p.p., nonché introducendo le nuove disposizioni di cui agli artt.335 bis, 335 ter e 335 quater c.p.p.

Sui presupposti per l'iscrizione della notizia di reato, sui criteri da adottare per la scelta del Registro in cui iscrivere la notizia e su quelli da seguire per l'individuazione della persona cui attribuire la notizia, si è già avuto modo di intervenire con il provvedimento e le linee guida 17 dicembre 2019 (prot.n.49/19).

Questi criteri e queste linee guida mantengono validità e devono essere osservati proprio in ragione dell'intervento di riforma in materia che ne attribuisce piena conferma, con le eventuali integrazioni che, di seguito, si annotano.

2. Le modifiche dell'art.335 c.p.p.

Con la modifica dell'art. 335 c.p.p. per la prima volta si fornisce una definizione della notizia di reato, precisandone i presupposti per l'iscrizione.

Si chiarisce che la **notizia di reato** è quella che contiene la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (c.1).

Inoltre, il nuovo comma 1 bis dell'art.335 c.p.p. prevede quando si debba procedere ad attribuire il reato a una persona fisica e, dunque, quando sorga l'obbligo dell'iscrizione: il nominativo va iscritto quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

Pertanto, a fronte di un fatto determinato, riconducibile a una fattispecie criminosa e riferibile a una persona, saranno sufficienti indizi di reità a carico per l'iscrizione del nominativo: non bastano fondati sospetti, ma non si esige che gli indizi assumano la caratteristica di essere gravi.

Inoltre, si deve iscrivere anche quando non è ancora determinato il tempo e il luogo del reato.

La modifica dell'art.335, c.1 c.p.p. conferma quanto già si annotava nelle disposizioni e linee guida di questo Ufficio del 17 dicembre 2019.

Intanto, l'iscrizione della notizia è atto di esclusiva competenza del pubblico ministero e che presenta aspetti salienti per la garanzia dei diritti delle altre parti (artt.112 Cost., 50 e 335 c.p.p., 109 disp.att.c.p.p.).

“Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all'an, né rispetto al quid e al quando dell'iscrizione. Il pubblico ministero dovrà soltanto riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento (Cass., sez. un., n. 40538/2009)”¹.

L'attenzione deve, soprattutto, soffermarsi sui presupposti dell'iscrizione, i quali la rendono obbligatoria soltanto una volta ritenuti sussistenti dal pubblico ministero.

L'iscrizione della notizia di reato non è, pertanto, un atto automatico e dovuto, bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che, legittimandolo, lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia (mod.21, 21 bis, 44, 45).

Si tratta di presupposti di natura oggettiva e soggettiva che devono essere valutati dal pubblico ministero e che riguardano i due aspetti della notizia di reato: quello oggettivo, costituito dalla sussistenza di un fatto che possa rientrare in una fattispecie criminosa, presentandone tutti gli elementi; quello soggettivo, consistente nel poter attribuire il fatto ad una persona individuata (e dalla cui individuazione i termini delle indagini cominciano a decorrere).

Seppur talora si tratti di un giudizio non immediato a fronte della complessità degli atti da esaminare, tuttavia le esigenze del sistema ne richiedono la tempestività, la quale, seguendo le sagge indicazioni della giurisprudenza, può essere tradotta nei termini di una **tempestività ragionevole**.

3. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.

Il nostro Ufficio conta su un'organizzazione capace di adempiere tempestivamente i compiti di ricevimento, classificazione, valutazione e iscrizione degli *“atti che possono contenere notizie di reato”* e, pertanto, non occorre modificarne l'assetto.

La trasmissione delle notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria - e dagli altri enti che l'abbiano in uso - avviene tramite il Portale NR, utilizzato per l'inoltro delle notizie a carico di *“noti”*, *“ignoti”*, nonché per l'invio degli *“elenchi mensili”* di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. e per le comunicazioni di fatti non ritenuti costituire reato.

Il Portale consente agli uffici fonte di iscrivere un'annotazione e di trasmetterla alla Procura che, rinvenuta la *notitia* nel modulo denominato *“annotazioni preliminari”*, procede a iscrivere la notizia nel registro pertinente, mediante il mero *“ribaltamento”* dei dati inseriti dalla polizia giudiziaria. Il meccanismo, non comportando l'ingresso diretto dell'annotazione di polizia nei registri, concilia i vantaggi della semplificazione dei processi di lavoro con la certezza che l'iscrizione della notizia sarà curata dalla Procura, cui pur sempre compete in esclusiva la qualificazione giuridica dei fatti².

¹ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

² Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

A questo fine, il nostro sistema organizzativo prevede che, avvenuto il “ribaltamento” gli atti siano trasmessi al pubblico ministero assegnatario il quale provvederà a verificare la correttezza della comunicazione di reato inviata dalla polizia giudiziaria, quanto all’identificazione dell’autore, a quella della persona offesa, alla qualificazione giuridica, al tempo e al luogo del fatto, così procedendo alle necessarie modificazioni o convalidando le annotazioni e disponendo le iscrizioni nel registro che avrà individuato³.

4. La valutazione della notizia di reato e l’iscrizione nei registri.

E’ compito del magistrato assegnatario del procedimento, al quale viene trasmesso il relativo fascicolo, di verificare sia la correttezza e completezza delle iscrizioni sia che corrispondano ai fatti oggetto della notizia di reato. Si tratta di verifica da effettuare con quella *ragionevole tempestività* cui si è già fatto cenno, parametrata all’eventuale complessità dell’accertamento e alle altre incombenze urgenti a cui è chiamato (udienze, gestione del ruolo, altri servizi e simili) e che potranno comportare successive integrazioni di iscrizioni.

Nei casi di dubbio sarà sempre necessaria l’interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore aggiunto.

Nel merito, la valutazione del magistrato deve, dapprima, riguardare il fatto oggetto della notizia di reato, rappresentando il vaglio preliminare per orientare nella scelta del registro in cui iscrivere gli atti, in particolare se nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) o nel registro cui sono destinate le iscrizioni delle pseudonotizie di reato (mod.45).

I criteri da seguire nel procedere alla valutazione sono quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza citata nella circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 e qui è sufficiente richiamarli.

Occorre, però, espressamente chiarire che per procedere all’indagine preliminare, esercitare l’azione penale, richiedere l’archiviazione è necessario che il procedimento riguardi un fatto, ossia una condotta umana che possa essere riferibile a un contesto spazio-temporale e presenti gli elementi tipici di una fattispecie di reato.

In questo senso si intende che il fatto deve presentare gli indizi di un reato.

Qualora il fatto non denoti questi minimi livelli di connotazione, la scelta obbligata sarà di iscrivere gli atti nel residuale registro mod.45, naturale destinatario dei fatti non costituenti reato.

Per evitare fraintendimenti, si vuole chiarire che si iscriveranno nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) i fatti che siano catalogabili, nei termini espressi, in una fattispecie criminosa, mentre si annoteranno nel registro mod.45 i fatti che oggettivamente non lo siano, essendo deputato alla registrazione di atti e annotazioni del tutto privi di rilevanza penale.

E dunque, nel registro mod.45, ad esempio, andranno annotati *“gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto anormale o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per*

³ Ed infatti, qualora la polizia giudiziaria abbia erroneamente attribuito il reato ad una persona piuttosto che ad un’altra, ovvero trasmesso una denuncia a carico di ignoti, laddove, invece, il fatto sia attribuibile ad autore noto, o viceversa, il pubblico ministero potrà sempre intervenire, correggendo questi errori e disponendo le esatte iscrizioni, senza necessità di particolari adempimenti. In casi simili, infatti, il p.m. procederà alle iscrizioni e correzioni e sarà sufficiente che la segreteria annulli le annotazioni seguenti al “ribaltamento” della notizia di reato trasmessa dalla p.g., agendo sulla voce “gestione fascicolo” e “annullamento” di cui al sistema SICP.

identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati’ (circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).

Al pari, gli esiti negativi di perquisizioni eseguite d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, i referti medici attestanti lesioni di ancora incerta eziologia e purché non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di ulteriori approfondimenti, nonché i rinvenimenti di cadaveri (o di resti) per cui sia ancora da accertare la riferibilità a terze responsabilità.

Qualora la narrazione del fatto da iscrivere manifesti la necessità di accertamenti per stabilire se costituisca reato, si procederà all’iscrizione nel registro mod.45 soltanto se si tratti di “*attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)*”⁴.

Al contrario, si procederà all’iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) se le attività di chiarimento saranno destinate alla verifica della fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi, trattandosi di attività propriamente investigative.

Eguale, non potranno essere iscritte nel registro mod.45 notizie che descrivano condotte astrattamente rientrabili in fattispecie criminose, sebbene possano apparire palesemente infondate nel merito, purché, come sopra indicato, non rientrino in denunce o esposti privi di senso o di contenuto abnorme e riferibili anche a manifesti stati patologici di chi li abbia redatti.

Parimenti, non potrà farsi ricorso al registro mod.45 per annotarvi le notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria e inerenti a reati procedibili a querela, qualora quest’ultima non sia stata ancora presentata (come, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo; oppure nel caso di furti non aggravati e fattispecie simili).

Poiché, infatti, è noto che la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire ogni notizia di reato, indipendentemente dall’eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, l’iscrizione nel registro mod.45 in questi casi segnalerebbe una prassi scorretta, impedendo al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e sottraendo al giudice il controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell’azione penale, compresi, appunto, quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità.

5. Sull’iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44) e la riforma dell’art.335 c.p.p.

Quanto all’iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44), è necessario che la scelta sia l’esito di una ponderata valutazione.

La nuova formulazione dell’art.335 c.p.p. prevede che si debba procedere ad attribuire il reato a una persona fisica quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

La disposizione segue il solco già tracciato dalla giurisprudenza, per la quale si deve procedere all’iscrizione nel registro mod. 21 (o 21 bis) soltanto quando nei confronti di una persona individuata emergano elementi indizianti e non semplici sospetti, ossia quando sussistano a carico gli elementi essenziali di un fatto qualificabile quale reato unitamente alle relative fonti di prova (SSUU n.16/2000).

Si richiama, in tema, anche quanto annota la circolare ministeriale 11.11.2016 sull’esigenza di non procedere ad annotazioni *frettolose* nel registro dedicato agli indagati noti, poiché “*un’iscrizione*

⁴ Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati”.

Si deve convenire con l'indicazione, pur a fronte della funzione di garanzia che assume l'iscrizione nell'ambito del procedimento, in quanto la posizione di “indagato” presenta anche inevitabili aspetti negativi, già riferibili alla semplice iscrizione, che giustificano, del resto, l'apposizione di un termine di scadenza alle indagini preliminari (Corte Cost. n.174/1992).

Si ribadisce, pertanto, quanto già indicato nelle linee guida del 17 dicembre 2019, ossia che è necessario *“abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di favor inscriptionis, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema.al contrario: procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere quelle dovute”.*

Se è vero che l'art.335 c.p.p. impone l'iscrizione della persona alla quale il fatto è attribuito, tuttavia l'esercizio del relativo potere è riconosciuto, in via esclusiva, al pubblico ministero che lo esercita, come rilevato, non meccanicamente, ma con la doverosa ponderazione.

Si tratta dell'esercizio di un potere irrinunciabile e non demandabile ad altri.

Pertanto, si procederà all'iscrizione del nominativo della persona alla quale la *notitia criminis* attribuisca il reato solo quando, a seguito della valutazione del magistrato assegnatario, questa attribuzione sia supportata da indizi.

Si valuterà, dunque, se il fatto descritto nella notizia di reato possa corrispondere alla condotta di reato di una persona già compiutamente individuata o immediatamente individuabile, ovvero se sia la conseguenza di un comportamento attribuito a una persona ancora da individuare; **nell'un caso, si procederà all'iscrizione nel registro mod.21 (o mod.21 bis), nell'altro, nel registro mod.44.**

Del resto, secondo la Circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 *“Il mod. 44 è il contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti sussumibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto “dal momento in cui esso risulta”.*

6. Precisazioni in tema di iscrizioni nei Registri Mod.21, 21 bis e 44.

Si è annotato che i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito (Cass., Sez. II, n. 36590/2007) e la necessità di un'identificazione per nome, cognome, generalità complete, si giustifica per scongiurare l'ipotesi dell'iscrizione erronea di un omonimo, con inevitabili danni.

Mentre, dunque, non è possibile procedere a iscrivere nel registro dedicato ai noti procedimenti nei confronti di “noti da identificare” o di “persone da identificare” o “persone identificabili” e formule simili, potendo rappresentare un ritardo *abusivo* dell'iscrizione, tuttavia saranno iscritti nel registro i fatti di reato attribuibili a un soggetto individuabile senza margini di equivoco.

Si intende, ad esempio, un soggetto investito di una carica pubblica al momento del fatto; ovvero un soggetto già noto agli inquirenti per pregresse attività investigative o precedenti giudiziari, riguardo al quale manchi soltanto l'acquisizione del certificato anagrafico.

Infatti, anche in questi casi, essendo l'accertamento agevole e tempestivo, il ritardo dell'iscrizione apparirebbe egualmente abusivo.

Invece, appare conforme alle garanzie normative iscrivere nel registro mod.44 il fatto di reato i cui indizi emergano da atti amministrativi o di imprese, posto che, se l'ente o la struttura imprenditoriale non hanno architetture elementari, sarà necessaria un'attività destinata a chiarire a quali esponenti il fatto sia attribuibile e posto che la semplice posizione assunta

nell'organigramma dell'organizzazione non sempre assume un ruolo specificamente indiziante nei termini già esposti, anche in caso di reati propri⁵.

Analogamente, quando non sia chiaro, a seguito di un evento astrattamente riferibile al convergere di più condotte, quali l'abbiano determinato, come nel caso delle responsabilità in ambito sanitario di cui all'art.590 sexies c.p. per esiti verificatisi in strutture articolate in cui operano più soggetti. La posizione garantista (o, meglio, più difensiva per l'Ufficio piuttosto che per gli indagati) consisterebbe nell'iscrivere tutti i sanitari che avrebbero potenzialmente contribuito all'evento, soprattutto quando si tratti di procedere con atti irripetibili.

Si tratta, però, di una scelta non condivisibile, poiché, come annotato, l'iscrizione presuppone che nei confronti del soggetto emergano specifici elementi indizianti e non semplici sospetti seppure qualificati⁶.

7. Conclusioni sulle iscrizioni nei diversi Registri (Mod.21, 21 bis; 44; 45).

Dunque, in sintesi si procederà:

- all'iscrizione nel registro mod.45 quando il fatto descritto nella notizia di reato oggettivamente non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato)⁷;
- all'iscrizione nel registro mod.21 (o 21 bis) quando il fatto sia qualificabile come reato, in presenza di una base indiziaria sufficiente, nonché sia riferibile a una persona individuata o immediatamente individuabile e nei cui confronti emergano specifici elementi indizianti;
- all'iscrizione nel registro mod.44 negli altri casi.

8. La verifica del rispetto delle disposizioni in tema di iscrizioni: la retrodatazione del p.m.; il potere del giudice di ordinare l'iscrizione; la richiesta della retrodatazione (artt.335, c.1 ter; 335 ter; 335 quater c.p.p.).

La riforma prevede dei correttivi e degli interventi esterni a tutela del rispetto delle disposizioni in tema di iscrizione, tenendo conto che i termini delle indagini preliminari decorrono dal momento della iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito.

Da un lato, la novella legislativa recepisce una prassi già in uso nelle Procure, ossia quella della cosiddetta retrodatazione dell'iscrizione qualora il p.m., ove non abbia provveduto

⁵ "In particolare, è evidente che tale carattere specificante non può essere affermato, di regola, con riferimento alle posizioni apicali...prima delle doverose e necessarie verifiche in ordine all'esistenza di deleghe, alla natura e consistenza dell'attività che ha condotto all'adozione dell'atto..." Direttive del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2.10.2017.

⁶ Da ultimo, Cass.Sez.VI, 4.11.2016: "...gli avvisi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti indizi di reità, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità al soggetto, in relazione al reato oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, dep. 2015, Ciodaro, Rv. 264216; Sez.4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv.253564)".

⁷ Ad esempio "Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a **perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa** (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento. Lo stesso deve dirsi dei **referti medici**, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi." Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016. Egualmente in caso di notizie relative a suicidio, ovvero al rinvenimento di un cadavere che non rechi traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

tempestivamente alle iscrizioni, possa/debba indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata (art.335, c.1 ter c.p.p.).

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, tale previsione traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ed ha l'obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale (di cui *infra*).

Qualora il p.m. non provveda tempestivamente, o meno, alle iscrizioni, sono previsti dei correttivi.

8.1. Il controllo del Giudice.

Il nuovo art. 335 ter c.p.p. rubricato *Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini*.

La disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari, la facoltà, sentito il p.m., qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che **non è stata ancora iscritta** nel registro delle notizie di reato, di ordinare al pubblico ministero con decreto motivato di **provvedere all'iscrizione**. Il pubblico ministero deve provvedere all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

Desumibile che si tratta di procedimento esclusivamente cartolare.

Rispetto alla normativa vigente (art. 415, comma 2 e 2 bis c.p.p.) il giudice potrà emettere l'ordine di iscrizione tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato per qualunque ragioni.

La disposizione troverà applicazione sia nei procedimenti iscritti nel Registro Mod.44 ("ignoti") sia nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

È stato previsto, per consentire al giudice di avere sempre un diretto e puntuale raccordo con gli atti del fascicolo, che ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicare la notizia di reato ed i soggetti ai quali è attribuita (nuovo art. 110-ter, disp. att. c.p.p.).

8.2. Il controllo della parte privata: la retrodatazione dell'iscrizione su istanza di parte, art.335 quater c.p.p.

Il nuovo articolo 335 quater c.p.p., rubricato "*Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*", introduce l'istituto della retrodatazione su istanza di parte.

In sintesi, le nuove disposizioni prevedono che:

- la **persona sottoposta alle indagini** può chiedere al giudice - che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari - di **retrodatare l'iscrizione** nel registro della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, indicando a pena di inammissibilità, le ragioni e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo; la richiesta deve essere proposta **entro 20 giorni** da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di conoscere gli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione); la richiesta è proposta al giudice che procede o al gip se nel corso delle indagini preliminari;
- il p.m. entro sette giorni può depositare memorie, con facoltà del difensore di estrarne copia e di replicare; nel termine di ulteriori sette giorni le parti potranno depositare altre memorie
- se non ritiene di instaurare il contraddittorio in udienza, con facoltà delle parti di essere sentite se compaiono, il giudice decide e la retrodatazione è disposta quando il ritardo è **inequivocabile e ingiustificato**;

- che il procedimento per la retrodatazione è di norma meramente **cartolare**; è fatta salva tuttavia l'eventualità in cui il giudice ritenga necessario approfondire alcuni aspetti fissando un'udienza camerale;
 - **durante le indagini preliminari**, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, **la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento** e trattata e decisa nelle forme di questo;
 - se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, si discute tutto all'interno dell'udienza aperta;
 - la decisione è adottata con **ordinanza**;
 - in caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;
 - il sindacato sulla decisione del giudice può essere sollecitato sia dall'imputato (nel caso l'istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). La parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.
- La questione può essere riposta all'udienza preliminare e, poi, al dibattimento; se non sia prevista l'udienza preliminare, la questione è proponibile tra quelle di cui all'art.491 c.p.p. e può essere oggetto di impugnazione con la sentenza.

8.3. Note critiche sulla procedura di cui all'art. 335 quater c.p.p.

Nella più parte dei casi l'indagato solleverà l'eccezione della retrodatazione quando avrà a disposizione tutti gli atti dell'indagine a seguito dell'avviso di cui art.415 bis c.p.p. (o a seguito dei nuovi meccanismi di controllo contro l'ingiustificata stasi dell'indagine: ad esempio il caso di cui all'art.415 ter, c.1 c.p.p. con l'avviso di deposito degli atti in segreteria).

Nel corso delle indagini preliminari, tuttavia, l'indagato potrà mettere in moto la procedura anche in altri casi, ogniqualvolta il gip debba adottare una decisione con l'intervento del p.m. e della persona sottoposta a indagini (ad esempio in caso di incidente probatorio).

Pertanto, il fatto che il vaglio di tempestività dell'iscrizione possa essere svolto ad indagini preliminari ancora non concluse, quindi non ancora "cristallizzatesi", rende non poco problematico il compito del giudice.

Inoltre, il **termine perentorio dei 20 giorni** da quando si ha contezza del ritardo dell'iscrizione potrà essere talora di difficile accertamento, onerando il giudice precedente di svolgere, in via incidentale, una verifica macchinosa circa il momento esatto nel quale sarebbe emersa la tardività dell'iscrizione.

Ma la non trascurabile criticità della procedura consiste nel fatto che il g.i.p., in questo ruolo di giudice ad acta, non è messo in grado di conoscere compiutamente l'intero compendio delle indagini sino a quel momento svolte.

Ed infatti, l'art. 335-quater c.p.p. appare inequivocabile: per decidere sulla tempestività dell'iscrizione, il g.i.p. sarà tenuto a esaminare solo l'istanza della parte, con le memorie e i documenti eventualmente prodotti e le repliche del p.m., ma non disporrà dell'intero fascicolo delle indagini, ancora coperto dal segreto istruttorio.

Dunque, solo sul materiale prodotto il g.i.p. potrà fondare la sua decisione e, se accoglierà la richiesta, disporre la retrodatazione dell'iscrizione «**quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato**».

Non basta che il ritardo sia un dato di fatto oggettivo; occorre che sia anche ingiustificato, ossia che possa essere connotato da un rimprovero di *colpevole negligenza*.

Da qui, l'esigenza che il p.m. allegghi, redigendo memorie e controdeduzioni, tutti gli atti ostensibili per dimostrare che non ci sia stato ritardo nell'iscrizione ovvero che l'eventuale, oggettivo, ritardo sia giustificato e giustificabile.

Sarà, ovviamente, la giurisprudenza a stabilire quando il ritardo non sia giustificabile, ma appare fin d'ora plausibile consentire al p.m. di dimostrare che l'oggettivo ritardo non sia dovuto a una sua colpevole negligenza, ma a circostanze esogene (quali deficit tecnologici; carenze di organico *et similia*).

Inoltre, il modello previsto dal legislatore sembra consentire alle parti, **in ogni stato e grado**, di mettere in discussione la tempestività dell'iscrizione ex art. 335 c.p.p.; con la rischiosa conseguenza che, in stati e gradi differenti del procedimento, i diversi giudici potrebbero formulare **valutazioni opposte** in merito alla tempestività dell'iscrizione, lasciando così nell'incertezza la questione circa l'utilizzabilità o meno del materiale probatorio raccolto.

Ciò vale, soprattutto considerando che l'indagato e, poi, l'imputato potrebbero formulare sempre nuove istanze di retrodatazione anche in corso di giudizio, sulla scorta di sopravvenute conoscenze procedurali.

8.4. Normativa transitoria: l'inapplicabilità dell'art.335 quater c.p.p. alle notizie di reato già iscritte o iscritte dopo ma connesse.

Lo scorso 28 novembre, l'Ufficio Legislativo del Ministero Giustizia ha elaborato e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un corpus di emendamenti al D.L.vo 10.10.2022 n.150 (Riforma Cartabia), inserendoli nella conversione in legge del D.L.31.10.2022 n.162 (che proroga l'entrata in vigore al 30.12.2022 della riforma).

Si tratta di emendamenti che hanno natura di norme transitorie, con la finalità smussare l'impatto traumatico che la nuova disciplina potrebbe avere sulla organizzazione degli uffici e, in generale, sul servizio giustizia, se immediatamente operativa dal 30 dicembre prossimo.

Emendamenti che, pertanto, tentano di traghettare in modo ragionevole e senza traumi il passaggio dall'oggi al domani del procedimento penale.

Il Legislatore, in sede di conversione del D.L. n.162/2022 ha accolto i suggerimenti.

Tra questi, pertanto, dopo l'art.88 del D.L.vo n.150/2022 (Riforma Cartabia) ha trovato posto il nuovo art.88 bis che prevede che **l'art.335 quater** (l'iniziativa del privato sulla retrodatazione) **non avrà applicazione nei procedimenti pendenti alla data entrata in vigore della riforma riguardo a notizie di reato già iscritte, né per quelle notizie iscritte dopo, ma connesse ex art.12 c.p.p. (o, se reati di cui all'art.407, c.2, anche se collegati probatoriamente ex art.371c.p.p.)**.

Invece troverà immediata applicazione per le iscrizioni inerenti ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

9. Sulle iscrizioni nel registro mod.45 e sull'ammissibilità di spese onerose.

E' utile tornare nuovamente sulle iscrizioni nel Registro Mod.45 e sull'ammissibilità di spese onerose nel caso di tali iscrizioni.

Al proposito, è necessario richiamare quanto già disposto in materia con i provvedimenti 26.3.2019, 22.5.2019 e 8.2.2022, nonché quanto disposto nel Progetto Organizzativo sul tema (cfr. §§.12.3. ***La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri*** e 12.4. ***Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi***).

Si ribadisce che si procederà all'iscrizione nel registro mod.45 quando il fatto descritto nella notizia **oggettivamente** non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa,

ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura, escludendo le attività propriamente investigative, in quanto destinate a verificare la fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Pertanto, mentre non si potranno compiere atti investigativi invasivi o che prevedano la presenza del difensore e il successivo deposito, saranno ammissibili le assunzioni di informazioni e le acquisizioni documentali se destinate alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.

Da ricordare che **le spese destinate alla verifica di una "non notizia di reato" non rientrano tra quelle recuperabili** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 115/ 2002, non avendo corso nell'ambito di un procedimento penale.

Solo, pertanto, in via del tutto eccezionale si potranno disporre attività produttive di spese nell'ambito di procedimenti iscritti nel Reg.Mod.45.

Un caso, l'unico in verità, previsto è quello di cui all'art.116 disp.att.c.p.p. che collega il dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato"; nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato⁸.

Laddove l'esito degli accertamenti consentano di dare rilievo penale al fatto, si procederà alla trasmigrazione del procedimento nel registro mod.21 o in quello mod.44, a seconda dei casi e dei criteri già esposti.

Al contrario, qualora la notizia appresa debba essere approfondita con un'attività di consulenza onerosa (quale, ad esempio, la consulenza in materia contabile), si dovrà procedere a iscriverla in uno dei registri tipici, in questo caso non trattandosi di dover eseguire l'unico accertamento possibile per chiarirne il rilievo penale, ma più semplicemente cercare conferma, o meno, ad un'ipotesi di reato già delineatasi nei contorni.

Altrettanto, non potranno disporsi sequestri ovvero convalidare quelli eseguiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con affidamento delle cose al custode giudiziale o altre simili attività produttive di spese ed in questi casi gli atti dovranno essere iscritti in uno degli altri Registri tipici.

Parimenti, non potranno iscriversi nel Reg.Mod.45 gli atti trasmessi per competenza da altre autorità Giudiziarie e che abbiano prodotto spese ancora da liquidare.

9.1. Mod.45 e denunce a carico di Magistrati del circondario.

Capita che siano presentate denunce nei confronti di Magistrati di questo Ufficio o in servizio nelle sedi giudiziarie del circondario.

Nella più parte dei casi, si tratta di denunce di provati che, coinvolti in procedimenti penali quali indagati o persone offese, all'esito di quelli o nel corso, lamentino comportamenti assunti dal Magistrato ritenendone il rilievo penale.

Le denunce in questione, tranne eccezioni (in realtà mai verificatesi), non consentono di immediatamente cogliere l'oggettiva emergenza di fattispecie criminose, richiedendo semmai approfondimenti e verifiche o, comunque, valutazioni non di competenza di questo Ufficio.

Pertanto, in questi casi, ricorrendo la competenza funzionale di altro Ufficio ex art.11 c.p.p., appare sempre preferibile l'iscrizione della notizia nel Reg.Mod.45, con l'immediata trasmissione

⁸ Tuttavia, talora lo svolgimento di attività onerose può rappresentare l'unica possibile verifica sulla rilevanza penale, o meno, della notizia acquisita. E', ad esempio, il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte. Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

all'AG competente, onde lasciare esclusivamente a quest'ultima la valutazione sulla sussistenza di indizi di reato, sulla qualificazione giuridica, sull'individuazione di eventuali indagabili.

10. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.

Anche su questo tema è necessario tornare, dopo le disposizioni del 21.1.2019 e del 17.12.2019. Ed infatti, si è registrato un incessante aumento delle denunce/querele trasmesse da privati facendo ricorso alla posta elettronica, sia questa semplice p.e.o. o certificata.

Intanto, l'inoltro di denunce e di querele mediante questi mezzi non soddisfano i requisiti previsti dalla legge (artt.333, 336, 337 c.p.p.), in modo che chi intenda presentare una querela o denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria sia inequivocabilmente identificabile e identificato (e che la sua volontà sia resa in formula chiara ed espressa).

Né le recenti riforme e l'ultima "Cartabia" hanno innovato in materia, pur registrandosi la sempre maggiore apertura al ricorso di applicativi da remoto per la trasmissione di atti provenienti dagli Avvocati, anzi talora rendendolo obbligatorio (ad es. art.24 DL 28.10.2020 n.137 e, da ultimo, art.87 D.L.vo. 10.10.2022 n.150).

Pertanto, le denunce/querele dei privati inoltrate per posta elettronica appaiono irricevibili.

Tuttavia, proprio l'atteggiamento di favore mostrato da Legislatore al ricorso al mezzo "da remoto" e l'oggettiva diffusione di questo strumento *comunicativo*, suggerisce di non *cestinare* le denunce/querele trasmesse con peo/pec dai privati.

Appare, infatti, preferibile, iscrivere questi atti nel Reg.Mod.45.

Quindi:

- le denunce/querele che possano rientrare nella definizione di pseudonotizie di reato (narrazioni inverosimili, farneticanti e simili, ovvero impossibilità di riscontrare un'ipotesi delittuosa), saranno definite mediante l'archiviazione diretta;
- le denunce/querele che siano qualificabili quali notizie di reato secondo il criterio dato e ora ribadito nell'art.335 c.p.p., meriteranno approfondimenti, mediante la delega alla polizia giudiziaria destinata a compiutamente identificare il denunciante/querelante, a esaminarlo sui fatti, a raccoglierne, nelle forme previste, la denuncia/querela, per poi, all'esito, stabilire un eventuale passaggio di iscrizione in altro Registro.

11. Le denunce anonime.

Quanto alle denunce anonime, non resta che richiamare quanto già disposto con il provvedimento 17 dicembre 2019.

§§§

Si dispone l'allegazione al Progetto Organizzativo, quale rimodulazione.

Cuneo, 30 dicembre 2022.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:
ai Magistrati
alle Segreterie

Al Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello
Torino

Per conoscenza e valutazione:

Al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Torino

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Al Presidente
della Sezione di Cuneo
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

Si pubblichino nel sito web dell'Ufficio.

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. Le modifiche dell'art.335 c.p.p.....	1
3. L'organizzazione dell'Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.....	2
4. La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri.....	3
5. Sull'iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44) e la riforma dell'art.335 c.p.p.	4
6. Precisazioni in tema di iscrizioni nei Registri Mod.21, 21 bis e 44.....	5
7. Conclusioni sulle iscrizioni nei diversi Registri (Mod.21, 21 bis; 44; 45).....	6
8. La verifica del rispetto delle disposizioni in tema di iscrizioni: la retrodatazione del p.m.; il potere del giudice di ordinare l'iscrizione; la richiesta della retrodatazione (artt.335, c.1 ter; 335 ter; 335 quater c.p.p.).....	6
8.1. Il controllo del Giudice.	7
8.2. Il controllo della parte privata: la retrodatazione dell'iscrizione su istanza di parte, art.335 quater c.p.p.....	7
8.3. Note critiche sulla procedura di cui all'art. 335 quater c.p.p.....	8
8.4. Normativa transitoria: l'inapplicabilità dell'art.335 quater c.p.p. alle notizie di reato già iscritte o iscritte dopo ma connesse.	9
9. Sulle iscrizioni nel registro mod.45 e sull'ammissibilità di spese onerose.....	9
9.1. Mod.45 e denunce a carico di Magistrati del circondario.....	10
10. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.....	11
11. Le denunce anonime.	11